

**Istituto Comprensivo**  
Via Arnaldo da Brescia  
Email rnic81600b@istruzione.it  
codice fiscale 911



**Settembre di Rimini**  
Telefono e fax 0541-383012  
Email rnic81600b@pec.istruzione.it  
Codice postale 47900

## REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici**

*Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:*

#### **1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.**

A tal proposito, il **CCNL scuola**, prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che *"il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"* (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e **2048 del Codice Civile** (*responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni*). Ai sensi dell'art.2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. L'art. 2048 c.c. dispone *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

**2.** Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Appare opportuno precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

**3.** In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola *per culpa in vigilando* si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale **culpa in educando**, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la *responsabilità genitoriale* (artt. 147 e 2048 c.c.);

**4.** La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità



per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico (C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **“responsabilità patrimoniale”** dettata dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: *“la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

## **NORME SPECIFICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN ATTO**

**Riguardo l'emergenza sanitaria da COVID-19, si rimanda ai numerosi documenti già pubblicati a riguardo, disponibili sotto forma di circolari ed al Disciplinare Tecnico del Dirigente Scolastico pubblicato sul sito istituzionale.**

### **VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/PALESTRA**

- 1. L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari disposti per ciascuna specifica classe/sezione in relazione alla pianificazione di ogni plesso.** Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio, che non siano impegnati nella vigilanza degli ingressi, vigilino in modo generico il passaggio degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. E' previsto un ulteriore incremento del personale dei collaboratori scolastici preposto alle varie turnazioni di pulizia e vigilanza da “Organico COVID”;
- 2. In considerazione delle misure per l'emergenza COVID in atto, sono stati previsti in tutti i plessi dell'IC numerosi ingressi ed uscite che consentono una ragionevole differenziazione logistica tale da minimizzare l'assembramento degli Istituti durante i momenti di ingresso e uscita.**
- 3. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori vicari del DS, ai docenti della commissione orario, all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi.**
- 4. I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/palestra prima dell'ingresso degli alunni e a essere sollecitati durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza degli insegnanti.**



**Istituto Comprensivo**  
Via Arnaldo da Brescia  
Email rnic81600b@istruzione.it  
codice fiscale 9110000000



**Istituto Comprensivo**  
**Settembre di Rimini**  
Telefono e fax 0541-383012  
Email rnic81600b@pec.istruzione.it  
Codice postale 47900  
Ministero dell'istruzione  
Ministero dell'Università  
Ministero della Ricerca Scientifica

1. La vigilanza sui “**minori bisognosi di soccorso**” (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.
3. **Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi “Piani di evacuazione”) o dall'emergenza COVID in ragione di specifici DPI per i docenti di sostegno.**

### **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI e ALTRI LOCALI**

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi e ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica.
2. **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

### **INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE di EMERGENZA**

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

**Perciò occorre non rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso e prestare la propria collaborazione.** La cassetta di pronto soccorso, che si trova in ogni plesso, raccoglie il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

**N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto informativo dell'RSPP di Istituto, della Presidenza e dell' Uff. di Vicepresidenza) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si raccomanda altresì (con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime di ogni plesso), di sperimentare con gli allievi – in modo civile ed ordinato - tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola.**

**Istituto Comprensivo**  
Via Arnaldo da Brescia  
Email rnic81600b@istruzione.it  
codice fiscale 911600010



**Settembre di Rimini**  
Telefono e fax 0541-383012  
600b@pec.istruzione.it  
Ministero dell'istruzione  
Ministeriale rnic81600b

**Si rimanda naturalmente alle norme specifiche per quanto riguarda l'emergenza COVID in corso**

-----  
*Le presenti disposizioni assumono carattere permanente (salvo gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari per norme di legge e/o disposizioni sanitarie) e costituiscono parte integrante del Regolamento di Istituto. In ragione di aggiornamenti di carattere normativo predisposti dal Dirigente o proposte a cura del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate a tale regolamento modifiche e/o integrazioni per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto.*

*Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione ed informazione agli allievi di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento.*

(Documento aggiornato a Settembre 2021)

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Lara Verzola